

**Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 (BUR n. 41/1984)
(Abrogata)**

**NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI
ATTIVITA' ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E
CINEMATOGRAFICHE. (1) (2)**

*Titolo I
Oggetto e finalità della legge*

[Art. 1 - (Principi generali).

La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità di intervento)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:

- a) sostiene l'attività di Enti e Istituzioni musicali e teatrali di riconosciuta importanza nell'ambito del suo territorio;*
- b) favorisce iniziative e attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazione, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro e/ o aggregazioni a livello regionale;*
- c) promuove iniziative e manifestazioni nei settori della musica, del teatro, del cinema direttamente, di norma in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.*

*Titolo II
Enti e istituzioni di rilevante importanza*

Art. 3 - (Riconoscimento regionale)

omissis (3)

Art. 4 - (Documentazione delle attività)

omissis (4)

Titolo III Musica

Art. 5 - (Contributi per attività musicali)

La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore musicale, concede contributi a:

- a) Enti locali, singoli o associati;*
- b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro;*
- c) Aggregazioni dei soggetti di cui alla precedente lettera b) a larga base rappresentativa nel territorio regionale.*

I contributi sono concessi per:

- la diffusione dell'attività musicale nel territorio regionale;*
- il recupero e la promozione della cultura musicale veneta;*
- la realizzazione di programmi musicali specifici con particolare riguardo alle esigenze dei settori: scolastico, giovanile, del lavoro e degli anziani.*

Nella concessione dei contributi agli Enti di cui alla lettera a) costituisce elemento di preferenza l'attivazione di programmi di decentramento musicale realizzati in collaborazione con Enti lirici, Teatri di tradizione e Istituzioni concertistico - orchestrali.

Art. 6 - (Commissione consultiva per le attività musicali)

Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività di cui al precedente articolo 5, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

- a) il dirigente del Dipartimento competente;*
- b) 5 rappresentanti delle associazioni a larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo musicale, individuate dalla Giunta regionale;*
- c) un rappresentante dell'AGIS;*
- d) un rappresentante dell'ANCI veneta;*
- e) un rappresentante dell'URPV;*
- f) tre esperti del settore musicale, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.*

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Titolo IV *Teatro*

Art. 7 - (Contributi per attività teatrali)

La Regione, per la realizzazione di iniziative e attività nel settore teatrale, concede contributi a:

- a) Enti locali, singoli o associati;*
- b) Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti, Cooperative senza fine di lucro;*
- c) Aggregazioni dei soggetti di cui al precedente punto b) a larga rappresentatività nell'ambito regionale.*

I contributi sono concessi per:

- attività di produzione con particolare riguardo a quelle rivolte alla conoscenza e valorizzazione del teatro veneto;*
- costituzione di circuiti per la distribuzione organica e coordinata dell'attività teatrale nel territorio della Regione;*
- organizzazione di decentramento teatrale nei quartieri, nei distretti scolastici, nelle scuole e in altre sedi ove il teatro diventa momento di promozione culturale;*
- organizzazione di attività di teatro per ragazzi;*
- iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale;*
- iniziative che, in modo stabile e continuativo, contribuiscono allo sviluppo delle attività e della cultura teatrale.*

Art. 8 - (Commissione consultiva per le attività teatrali)

Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e sulla rilevanza culturale e artistica delle attività e iniziative di cui al precedente articolo 7 è costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

- a) il dirigente del Dipartimento competente;*
- b) cinque rappresentanti delle associazioni scelti tra quelli designati dalle associazioni a più larga base rappresentativa che operano con continuità nel campo teatrale, individuate dalla Giunta regionale;*
- c) un rappresentante dell'AGIS;*
- d) un rappresentante dell'ANCI Veneta;*
- e) un rappresentante dell'URPV;*
- f) tre esperti del settore teatrale designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due.*

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

Titolo V Cinema

Art. 9 - (Contributi per attività cinematografiche)

omissis ⁽⁵⁾

Art. 10 - (Commissione consultiva per le attività cinematografiche)

omissis ⁽⁶⁾

Titolo VI Procedimenti

Art. 11 - (Modalità di presentazione delle domande)

Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9 sono presentate al Presidente della Giunta regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate da:

- a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di realizzazione del programma per il quale è richiesto il contributo;*
- b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese.*

Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Art. 12 - (Norme per l'erogazione dei contributi)

Per ogni manifestazione o iniziativa di cui ai precedenti [articoli 5, 7 e 9](#) il contributo non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa con l'impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

L'erogazione del contributo è disposta in unica soluzione previa presentazione di idonea documentazione attestante l'attività svolta.

La mancata presentazione di detta documentazione, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

La Giunta regionale può corrispondere acconti fino al 50 per cento del contributo concesso.

Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

La concessione del contributo può essere revocata altresì con

deliberazione della Giunta regionale qualora:

- a) non intervengano entro il termine stabilito l'accettazione e l'impegno di cui al secondo comma del presente articolo;*
- b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;*
- c) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;*
- d) vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.*

Titolo VII Iniziative della Regione

Art. 13 - (Iniziative della Regione)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello [art. 1](#) della presente legge, la Regione:

- a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui agli 5, 7 e 9, o per affidamento; ⁽⁷⁾*
- b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi a tali beni culturali.*

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 14 -(Approvazione del piano generale di riparto)

La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:

- a) omissis ⁽⁸⁾ ;*
- b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui ai precedenti [articoli 5, 7 e 9](#);*
- c) il programma di iniziative di cui alla lettera a) del precedente art. 13.*

Qualora si ravvisi l'opportunità di procedere alla immediata realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del precedente art. 13, senza attendere l'approvazione del programma annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 15 - (Non cumulabilità)

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

Art. 16 - (Disposizioni comuni per la costituzione e il funzionamento delle commissioni)

Le commissioni di cui agli [artt. 6, 8 e 10](#) sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) dei predetti articoli, sono designati dagli organismi interessati. Tali designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.

Per la validità delle sedute delle Commissioni istituite con la presente legge è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri delle Commissioni durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

Art. 17 - (Abrogazioni di disposizioni precedenti)

La leggi regionali:

- [23 marzo 1979, n. 17](#) “ Adegumento dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'Ente Autonomo “ La Biennale di Venezia ”;
 - [18 maggio 1979, n. 37](#) “ Norme in materia di promozione e diffusione di attività musicali, teatrali e cinematografiche ”;
 - [26 maggio 1980, n. 61](#) “ Concessione di contributi per gli Enti Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Comunale di Treviso ”,
- sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l'anno 1984.*

Titolo IX

Norme transitorie

Art. 18 - (Domande di contributo)

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al precedente [art. 11](#), devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 19 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituzioni di rilevante importanza)

Per l'anno 1984 l'entità dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale è determinata nella misura indicata nell'allegato A) della presente legge. Agli Enti di cui alle leggi:

- 23 marzo 1979, n. 17 “ Adeguatezza dello stanziamento regionale e modalità per la concessione di contributi a favore dell'Ente Autonomo “ La Biennale di Venezia ”;
- 26 maggio 1980, n. 61 “ Concessione di contributi per Enti Arena di Verona, La Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Padova, Teatro Sociale di Rovigo e Teatro Comunale di Treviso ”,

è corrisposta per l'anno 1984 l'eventuale integrazione tra la somma indicata nell'allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

Art. 20 - (Contributi integrativi)

La Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l'erogazione di contributi anche a Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all'allegato A).

La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell'elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

Art. 21 - (Commissioni consultive)

Le commissioni tecnico-consultive, nominate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli artt. 4, 8 e 10 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37, restano in carica sino all'insediamento delle Commissioni consultive di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 10 e ne assumono le relative funzioni.

Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si applica il disposto di cui al precedente art. 16, terzo comma.

Titolo X
Disposizioni finanziarie

Art. 22 - (Norma finanziaria)

omissis ⁽⁹⁾

Art. 23 -(Variazione di bilancio)

omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 24 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello [art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Errore: sorgente del riferimento non trovata

ALLEGATO A)
omissis ⁽¹¹⁾]

- 1 () La presente legge deve intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni previste dall'articolo dall'art. 40, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".
- 2 () L'art. 147 comma 2 lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 delega alle province l'erogazione dei contributi in materia di promozione diffusione e sviluppo di attività artistiche musicali, teatrali e cinematografiche, nonché di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico, conseguentemente ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, sono da considerarsi abrogate le disposizioni della presente legge incompatibili con quanto disposto dalla soprarichiamanta lettera a) del comma 2 dell'art. 147.
- 3 () Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 della medesima legge dispone che l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
- 4 () Articolo abrogato da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 della medesima legge dispone che l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
- 5 () Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.
- 6 () Articolo abrogato da lett. b) comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25
- 7 () Lettera così modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 che sostituisce le parole "di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9" con le parole "di cui agli articoli 5, 7 e 9". Il comma 3 art. 10 della medesima legge dispone che la modifica decorre dal 1° gennaio 2007.
- 8 () Lettera abrogata da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 della medesima legge dispone che l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.
- 9 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 10 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 11 () Tabella A) abrogata da comma 1 art. 10 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16. Il comma 3 art. 10 della medesima legge dispone che l'abrogazione decorre dal 1° gennaio 2007.